# Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 20 febbraio 2015 Numero 7/2015


***ATTENZIONE ALLE COMPENSAZIONI***

Anche il credito non spettante può integrare il reato di indebita compensazione, non essendo necessario un comportamento fraudolento. E' questo l'orienta-mento che va consolidandosi nella più recente giurisprudenza di legittimità. L'art. 10-*quater* del D. Lgs n. 74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50 mila euro, per ciascun periodo d'imposta. Sono considerati inesistenti anche quei crediti che, se pur astrattamente esistenti, possono essere utilizzati solo dopo il verificarsi di una condizione sospensiva (es., credito IVA annuale utilizzabile in compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione). Tra l'altro, nella bozza del decreto di riforma dei reati tributari, di prossima emanazione, non figura in proposito alcuna modifica alla legge attuale (mentre, per gli omessi versamenti, si legge dell'innalzamento della soglia a 150 mila euro).

***NUOVO <REGIME DEI MINIMI>: COMPUTO DEL LIMITE PER I BENI STRUMENTALI***

Tra i requisiti necessari per accedere al nuovo regime agevolato per gli autonomi, vi è il costo complessivo dei beni mobili strumentali, che, alla chiusura dell'anno precedente, non deve superare 20.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ha fornito in proposito le seguenti precisa-zioni: - l'importo è da considerare al lordo degli ammortamenti ed al netto dell'IVA, anche se, a suo tempo, non detratta; - i beni in leasing rilevano per il costo sostenuto dal concedente; - i beni in locazione, noleggio e comodato si considerano al valore normale (art. 9 del TUIR); - i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono per il 50% del loro valore, così come i beni a deducibilità limitata (mezzi di trasporto e telefonia); - sono invece esclusi dal predetto limite i beni immobili, le attività immateriali ed i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

***NUOVO MODELLO PER LE LETTERE D'INTENTO***

Con provvedimento dell'11.2.2015, l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello <DI> (per la richiesta d'acquisto in sospensione IVA), nonché alle istruzioni di compilazione dello stesso. In particolare, nella parte riservata all'acquisto o all'importazione, in sospensione, valevole per una sola opera-zione, ora figura la dizione: <una sola operazione per un importo fino ad euro …> (e non più <… per un importo pari ad euro …>); ciò per consentire a coloro che rilasciano la dichiarazione in dogana, di indicare un valore presunto, che tenga conto di tutti gli elementi che con-corrono al calcolo dell'imponibile, spesso non conosciuti al momento in cui si consegna la dichiarazione (es., diritti doganali, spese di inoltro nel territorio comunitario). Ovviamente, si considererà utilizzato il *plafond* risultante dal documento doganale, collegato alla dichiarazione d'intento. L'Agenzia delle Dogane (nota 11.2.2015, prot. n. 17631/RU) invita esplicitamente a stimare l'importo <in eccesso>. L'altra novità è costituita dalla possibilità di indicare l'importo massimo d'acquisto in sospensione al centesimo di euro, e non più solo arrotondato.

***IRAP E ATTIVITA' PROFESSIONALE***

Un'interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (n. 7574/06/14 del 10.12.2014) riaccende la speranza dell'esenzione IRAP per molti lavoratori autonomi. In essa è stabilito che non è ravvisabile <autonoma organizzazione>, per un commercialista, che percepisce (ingenti) compensi per l'attività di componente di Collegi Sindacali, pur corrispondendo (consistenti) emolumenti a terzi per prestazioni professionali. Secondo altra sentenza della Cassazione (n. 1544 del 27.1.2015), la presenza di un dipendente *part-time* non costituisce, di per sé, indice di <autonoma organizzazione>.

***MOMENTO IMPOSITIVO PER LA NUOVA PROCEDURA***

Come noto, le operazioni effettuate a decorrere dal 12.2.2015 nei confronti degli esportatori abituali, per poter beneficiare della <non imponibilità>, richiedono la trasmissione della dichiarazione d'intento (munita della ricevuta di presentazione all'Agenzia) secondo la nuova disciplina. Per stabilire se un'operazione sia stata compiuta (ai fini IVA) dopo l'11.2. 2015, è necessario individuare il momento impositivo: - per la cessione di beni, ciò è determinato dalla consegna o spedizione, anche se la fatturazione può essere differita al giorno 15 del mese successivo (alla consegna o spedizione). Il momento impositivo può essere anticipato, emettendo la fattura, anche prima della consegna o spedizione dei beni; - per la prestazione di servizi, il momento impositivo è fissato dalla fatturazione o dal pagamento (il primo dei due).

***FUORI DAL <REVERSE CHARGE> LE PRESTAZIONI AL CONDOMINIO***

Le prestazioni di servizio <di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici>, rese nei confronti di un condominio, non rientrano, in linea generale, tra le operazioni assoggettate a <*reverse charge*>, ai sensi dell'art. 17, VI comma, lett. a-*ter*, del D.P.R. n. 633/1972 (norma introdotta dalla legge <di stabilità> 2015). Il condominio, infatti, ancorché in possesso di una partita IVA, non può, in linea di massima, assumere qualità di soggetto passivo IVA, in quanto si configura come <… un ente di gestione, sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini> (Cassazione, sentenza n. 2363 del 17.2.2012). Eccezione a tale assunto è il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20kw, che produce e vende energia derivante dall'impianto stesso; in questo caso, il condominio è equiparato ad una <società di fatto>, ai fini delle imposte dirette ed IVA.

***FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: IMPOSTA SOSTITUTIVA***

Per i finanziamenti a lungo termine, assistiti da garanzie ipotecarie, concessi dalle banche alle imprese, destinati a

sostituire precedenti passività a breve ter-mine, non è applicabile l'imposta sostitutiva dello 0,25%, bensì quella più onerosa del 2% (da calcolare sul valore ipotecato). E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 695 del 16.1.2015, che ha smentito la risoluzione dell'Agen-zia delle Entrate n. 121 del 13.12.2011.

***<TRASFORMAZIONE> DA SOCIETA' AD IMPRESA INDIVIDUALE***

Stando alla sentenza della Cassazione n. 496/2015, il passaggio da una società unipersonale ad un'impresa individuale, non può avvenire mediante <trasformazione>, bensì attraverso lo scioglimento della società. Le principali ragioni che impediscono la prima soluzione sarebbero: - il principio della continuità dei rapporti, previsto nella trasformazione, che può avvenire solo nei casi previsti dalla legge; - nella trasformazione è previsto il mantenimento della <separazione patrimoniale> del soggetto trasformato, circostanza che non si realizza con l'impresa individuale; - il passaggio da società (di capitali) ad impresa individuale, implica il <salto> della fase di liquidazione, che è inderogabile nelle società di capitali; - dubbi sul diritto di op-posizione dei creditori, che è sempre spettante nel caso di trasformazione <eterogenea>.

***CREDITO IVA RIPORTATO: TERMINI PER L'ACCERTAMENTO***

Qualora un credito IVA si sia formato nel corso di un esercizio ed in seguito riportato in quelli successivi, poi richiesto a rimborso, i termini a disposizione dell'Ufficio per contestarlo (quattro anni) decorrono dall'esercizio in cui tale credito si è formato (quello di presentazione della dichiarazione). Ciò, in seguito alla costante giurisprudenza fin qui formatasi (da ultima, Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sentenza n. 86/ 2013), in attesa della prossima pronuncia della Cassazione a sezioni unite.

***L'INVERSIONE CONTABILE NELLA CESSIONE DEI FABBRICATI***

Per effetto del D.L. n. 83/2012, quando la cessione di un fabbricato è imponibile per obbligo, l'imposta è assolta dal cedente con addebito in fattura, mentre se è imponibile per opzione, si applica il regime dell'<inversione contabile> (art. 17, comma VI, lett. a-bis, del D.P.R. n. 633/1972), ed il cessionario integrerà il documento, applicando l'IVA. La prima ipotesi si realizza quando un fabbricato è ceduto da parte del costruttore/ristrutturatore entro 5 anni dalla costruzione o ristrutturazione, mentre, oltre tale termine la cessione avviene in esenzione, con la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta. Tale regola è valida sia per gli abitativi, sia per i commerciali. Tutte le cessioni di fabbricati commerciali compiute da un soggetto diverso dal costruttore/ristrutturatore, entro 5 anni (dalla costruzione o ristrutturazione) possono essere assoggettate ad imposta per opzione, con la conseguenza che, in questo caso, si applicherà l'<inversione contabile>. La circolare dell'Agenzia n. 22/E/2013 precisa ulteriormente: - anche per gli acconti si applicano i principi su esposti, riguardo all'obbligo di applicazione del <*reverse charge*>; - nel caso di cessione di fabbricato in costruzione (indipendentemente si tratti o meno di <abitativo>) è sempre dovuta l'IVA, con obbligo di rivalsa.

***PROROGATO IL <VECCHIO> REGIME DEI MINIMI***

In sede di conversione del decreto <milleproroghe> (D.L. n. 192/2014), sarà inserita anche la proroga, per almeno tutto il 2015, del regime <dei minimi>, vigente fino al 31.12.2014. Come noto, tale regi-me prevede, tra l'altro, per tutte le attività, un limite di volume d'affari di 30 mila euro e la tassazione con un'imposta sostitutiva del 5%. Quindi, anche coloro che hanno aderito nel 2015 al <nuovo> regime <dei minimi>, possono adottare quello antecedente, senza necessità di esercitare alcuna opzione, se non in dichiarazione IVA annuale (rigo VA14), ma semplicemente tenendo un <comportamento concludente>, in linea con le disposizioni del regime scelto (ad esempio, i riferimenti normativi nelle annotazioni da riportare in fattura ai fini dall'esclusione dall'imposta, oltre a quelli per l'esonero dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto).

***CONFERIMENTO COMUNITARIO DI PARTECIPAZIONI***

Il conferimento transnazionale di partecipazioni si fa preferire a quello nazionale (quello in cui la società conferitaria deve acquisire/integrare il controllo della società conferita), per almeno due ragioni: - l'assoluta neutralità fiscale dell'operazione (che in Italia prevede invece un regime di <realizzo controllato> (art. 177, II comma, del TUIR); - la possibilità, se la società estera offre le azioni al portatore, di una maggiore riservatezza (Direttiva comunitaria n. 434/1990/ CE); - possibilità di applicare Convenzioni (contro le doppie imposizioni) più favorevoli, rispetto a quelle stipulate dall'Italia.

*MERCATO FINANZARIO*

| EURIBOR | 12/02/15 | 19/02/15 |
|---|---|---|
| 3 mesi | 0,05 | 0,05 |
| 6 mesi | 0,13 | 0,13 |
| 1 anno | 0,26 | 0,26 |
| **CAMBI** | **12/02/15** | **19/02/15** |
| Euro - USD | 1,133 | 1,139 |
| Euro - yen | 135,72 | 135,52 |
| **SPREAD** | **12/02/15** | **19/02/15** |
| (> Germania) | 131 | 121 |

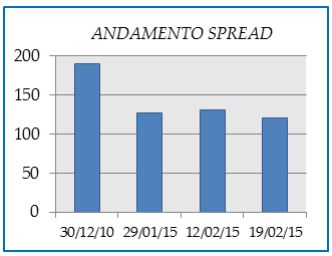


**Alcuni nostri servizi:**
RATING by Moody's.
LEGGE N. 231/2001.
CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI.
VALUTAZIONE *"IMPAIRMENT TEST"*.
*VOLUNTARY DISCLOSURE.*
NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
ATTIVITA' FIDUCIARIA.
BILANCI CONSOLIDATI.
OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND.

**Lingue estere:**
- INGLESE.
- FRANCESE.
- ARABO.
- SPAGNOLO.